

3 762 16/09/2022

0,00 **TS422L000762000JJ**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TS4



Statuto della **BANDA MUSICALE CITTA' DI IVREA**
Associazione di Promozione Sociale

Titolo I - COSTITUZIONE E FINALITÀ

Art. 1 - Costituzione

Con atto del 24/07/1992 è stata costituita l'Associazione denominata BANDA MUSICALE CITTA' DI IVREA, di seguito più brevemente citata come Associazione.

Ai fini dell'adeguamento normativo ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., per effetto del presente Statuto, l'Associazione diviene Ente del Terzo Settore ed assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale. L'Associazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo APS o la locuzione Associazione di Promozione Sociale nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito ai sensi del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i., le suddette diciture dovranno essere integrate dall'acronimo ETS o dalla locuzione Ente del Terzo Settore.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Ivrea in Via Perotti n. 15. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione, quale Ente del Terzo Settore, svolge attività di utilità sociale a favore di Associati e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli Associati. In conformità con la Legge n. 106/2016 e il D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i., opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. A tal fine svolge in favore dei propri



Associati, dei loro familiari e di terzi, anche valorizzando la funzione del tempo libero quale momento di crescita individuale e occasione aggregativa e sociale, le attività di interesse generale di cui all'art. 4 del presente Statuto e persegue i seguenti scopi generali:

- a) favorire lo sviluppo, il miglioramento, la promozione e la diffusione della cultura musicale, sociale, turistica degli Associati, dei giovani e delle persone della comunità in cui l'Associazione opera mediante la propria attività di Banda Musicale, proponendosi come struttura sociale e democratica per l'utilizzo del tempo libero;
- b) creare nuove prospettive musicali, morali ed artistiche per gli Associati e per la comunità e sviluppare l'associazionismo ed il volontariato musicale;
- c) promuovere e favorire l'educazione musicale degli Associati e di terzi, specialmente dei minori e degli svantaggiati di carattere fisico-psichico e sociale, mediante l'attività didattica, l'organizzazione e l'istituzione di corsi, scuole, gruppi musicali, seminari e stage di musica e simili;
- d) collaborare allo sviluppo, alla diffusione ed alla propaganda di attività culturali, musicali, turistiche e sociali;
- e) mettere a disposizione della comunità i risultati delle proprie esperienze, arricchire il lavoro collettivo (didattico, esecutivo e di sostegno), anche tramite l'intervento di esperti del settore e di personalità eccellenti;
- f) sviluppare l'attività concertistica, sia come elemento fondamentale del percorso didattico e formativo, sia come servizio al pubblico, anche con la realizzazione di cartelloni concertistici stagionali e/o annuali, da effettuare in teatri, saloni, scuole, piazze e in ogni luogo idoneo, anche in collaborazione o con la sovvenzione o il patrocinio di Enti pubblici e privati;
- g) collaborare con le Istituzioni scolastiche per l'apprendimento della musica e per la diffusione della pratica musicale fra i giovani quale elemento specifico dello sviluppo integrale della personalità;
- h) promuovere la diffusione della cultura musicale bandistica nell'ambito di festività civili e religiose, patriottiche e sociali;

- 
- i) partecipare, organizzare e realizzare, anche in collaborazione con terzi o per conto di terzi, manifestazioni musicali di qualsiasi tipo e genere, raduni, concorsi, premi, rassegne musicali, mostre, concerti, attività concertistiche, attività culturali, promuovendo anche l'incremento turistico e la valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale e paesaggistico;
 - j) promuovere ed effettuare studi, ricerche, seminari, conferenze ed organizzare attività di divulgazione e produzione musicale, con qualsiasi mezzo, incentivando anche scambi culturali e gemellaggi con altre Associazioni ed Enti aventi medesime finalità;
 - k) tutelare gli interessi morali, artistici, culturali e sociali di tutti gli Associati;
 - l) promuovere iniziative pubbliche e private nei campi della cultura, della storia, della didattica e della tecnica musicale, nonché produzione, stampa e diffusione, attraverso qualunque mezzo tecnico ritenuto idoneo, di partiture, trascrizioni, composizioni anche sonore, filmati, anche con promozione, istituzione e/o gestione di centri dedicati e musei;
 - m) realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, didattica e tecnica musicale, curare l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari a carattere associativo, didattico, di cultura musicale, artistico e turistico in genere, anche attraverso gli strumenti di *web communication* e altri *media* messi a disposizione dall'innovazione tecnologica;
 - n) curare la formazione, l'organizzazione e/o la realizzazione di gruppi musicali, corali, *majorettes* e similari per la diffusione della musica e delle attività culturali, sociali e artistiche per migliorare la sensibilità musicale e l'amore per l'arte in generale di Associati e di terzi, in specie giovani;
 - o) realizzare biblioteche, centri culturali polivalenti di studio e ricerca, banche dati nel settore, nonché musei delle attività bandistiche;
 - p) realizzare agenzie di informazione con centro studi specializzato e centro raccolta dati, riguardanti i settori musicale, turistico ed artistico nonché la normativa e le procedure in genere relative alle attività culturali, musicali, turistiche, sociali ed artistiche;
 - q) realizzare qualsiasi progetto che abbia attinenza all'arte musicale, alla cultura, alla promozione delle

attività sociali, specialmente per i giovani, rivolte anche alla valorizzazione delle risorse turistiche e delle attività artistiche del territorio;

- r) stipulare convenzioni, collaborare con Enti pubblici e privati, Associazioni, Consorzi, Cooperative, sia in Italia sia all'estero, che perseguono scopi affini o che intendono sostenere o incoraggiare le iniziative dell'Associazione, nonché aderire ad organismi simili nazionali ed internazionali;
- s) rappresentare, attraverso i propri organismi, gli Associati presso Enti nazionali e locali e presso organismi o Istituti internazionali;
- t) promuovere e/o gestire, anche sotto l'egida del Comune di Ivrea, ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento delle finalità sociali, il tutto nella propria realtà e/o dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza.

L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti Enti. L'Associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà aderire ad Enti di rappresentanza o a Reti nazionali del Terzo Settore che operano con finalità analoghe.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria, come previsto dall'art. 24 del presente Statuto.

Titolo II - ATTIVITÀ ESERCITATE

Art. 4 - Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività riportate nel citato art. 5 alle lettere d), i), j) e l):

- *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e*

successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della Legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa

Art. 5 - Altre attività

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza inoltre attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i., secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- a) somministrazione di alimenti e bevande ai propri Associati e familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, alle condizioni previste dall'art. 85 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.;
- b) attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere le finalità statutarie;
- c) ogni altra attività, connessa e funzionale al raggiungimento delle finalità associative, consentita agli Enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

Art. 6 - Gestione delle attività organizzate

Per il perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri Associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti ed autorizzati dal Consiglio Direttivo. Con riferimento all'art. 36 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i, in caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri Associati, purché non appartenenti al Consiglio Direttivo. L'Associazione può inoltre avvalersi delle prestazioni di eventuali Volontari, fornite in modo personale,



spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.. L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo. Al Volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro condizioni e limiti massimi preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.. La qualifica di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'Associazione deve assicurare i Volontari contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.. L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito Registro i Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo III - FUNZIONAMENTO

Art. 7 - Regolamento Associativo

L'Assemblea dei Soci, ad integrazione delle norme previste dal presente Statuto, approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il Regolamento Associativo ed eventuali altri Regolamenti specifici che dettagliano le modalità operative e gestionali dell'Associazione.

Art. 8 - Esercizio Sociale e Bilancio dell'Esercizio

L'Esercizio Sociale si svolge dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni Esercizio Sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il Bilancio dell'Esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'Esercizio Sociale e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente. Entro la conclusione di ogni Esercizio Sociale è predisposto ed approvato il Bilancio Preventivo per l'anno successivo.

Art. 9 - Bilancio Sociale

Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i., deve essere redatto il Bilancio Sociale, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

Art. 10 - Patrimonio

L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.. L'Associazione, per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività sociali, utilizza le risorse economiche derivanti da:

- a) quote e contributi degli Associati;
- b) eredità, donazioni, legati, lasciti e oblazioni;
- c) contributi di organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli Enti locali, di Enti in genere o Istituzioni pubbliche;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- f) erogazioni liberali e contributi degli Associati e dei terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio è costituito anche da strumenti musicali e relativi accessori, divise dei Musicisti, mobili e arredi, partiture musicali, legghi e simili, fondi e beni di cui è titolare l'Associazione. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve, comunque denominati, a fondatori, Associati, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, lavoratori o collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il

patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'art. 24 del presente Statuto.

Art. 11 - Libri sociali

L'Associazione si dota dei Libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli Associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i Libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari convenuti con il Consiglio Direttivo. Possono inoltre ottenere copia delle deliberazioni adottate, facendone richiesta al Presidente dell'Associazione che provvederà al rilascio entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

Titolo IV - I SOCI

Art. 12 - Adesione all'Associazione

L'Associazione è a carattere aperto e non impone limitazioni all'ammissione degli Associati (denominati anche Soci) in relazione alle loro condizioni economiche; ripudia ogni forma di discriminazione di qualsiasi genere e natura favorendo la più ampia aggregazione e lo scambio multiculturale. La partecipazione sociale non è collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale. È vietato altresì il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa. Possono aderire all'Associazione le persone che si riconoscono nel presente Statuto e che, impegnandosi a rispettarlo *in toto* insieme ai Regolamenti e a riconoscere l'autorità degli organi sociali eletti e nominati, ne fanno richiesta al Consiglio Direttivo, che delibera in merito nella prima seduta utile. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed è annotata nel Libro dei Soci con decorrenza dalla data di delibera del Consiglio Direttivo. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, comunicare all'interessato il motivo del rigetto dell'ammissione. L'interessato può, entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione della deliberazione di mancato accoglimento, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci che dovrà essere convocata per deliberare.

Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) dimissioni volontarie presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) decesso;

c) esclusione per gravi motivi o per indegnità;

d) mancato versamento della quota associativa di un Socio già dichiarato moroso.

Gli eventuali esclusi hanno diritto di ricorrere all'Assemblea dei Soci, entro 60 giorni dalla notifica della deliberazione di esclusione. In caso di recesso, decesso, esclusione o decadenza, i Soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione dell'eventuale fondo comune né pretendere la restituzione di quote e di contributi versati. Le modalità e le condizioni di adesione all'Associazione, così come ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono eventualmente disciplinate da Regolamenti specifici che l'Associato si impegna a rispettare *in toto*. Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente Statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Art. 13 - Diritti dei Soci

Tutti i Soci hanno diritto a:

- a) concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) partecipare alle Assemblee dei Soci.

Tutti gli Associati maggiorenni, iscritti da almeno 90 giorni nel Libro dei Soci ed in regola con il versamento delle quote associative, hanno diritto a:

- a) esercitare l'elettorato attivo e passivo, eleggendo gli organi sociali e facendosi eleggere negli stessi;
- b) approvare e modificare lo Statuto e i Regolamenti;
- c) approvare i Bilanci.

Gli Associati minorenni, iscritti da almeno 90 giorni nel Libro dei Soci ed in regola con il versamento delle quote associative, possono esercitare i medesimi diritti attraverso chi esercita la loro potestà genitoriale,

con la sola esclusione dell'elettorato passivo. È garantita la libera eleggibilità degli organi sociali, amministrativi e di controllo, secondo il principio del voto singolo. È vigente il principio di intrasmissibilità della quota o contributo associativo e non rivalutabilità della stessa.

Art. 14 - Doveri dei Soci

I Soci hanno il dovere di:

- a) partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività sociali;
- b) rispettare il presente Statuto e le norme contenute nel Regolamento Associativo e negli altri Regolamenti, che integrano lo Statuto;
- c) rispettare gli organi sociali eletti e nominati;
- d) rispettare le deliberazioni degli organi sociali;
- e) mantenere un comportamento che non cagioni danno all'immagine associativa;
- f) non arrecare danni morali o materiali all'Associazione;
- g) versare la quota associativa nei tempi e nelle modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Titolo V - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 15 - Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le circostanze di cui all'art. 21 del presente Statuto, è organo sociale anche l'Organo di Controllo.

Art. 16 - Assemblea dei Soci

È il massimo organo dell'Associazione e determina gli indirizzi generali di carattere attuativo e programmatico e la relativa applicazione. È composta dai Soci in regola con il tesseramento e il

versamento della quota associativa alla data della sua convocazione. È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento o le modalità di riunione a distanza o mista, purché sia possibile verificare l'identità del Socio che partecipa e vota, e devono essere rese note con un preavviso di almeno 15 giorni dalla data di svolgimento. In seduta ordinaria si riunisce due volte l'anno o quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto, quando lo richieda la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo o quando lo ritenga motivato il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'Assemblea dei Soci entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

L'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria:

- a) elegge il Presidente, il Vice Presidente ed i Consiglieri, componenti del Consiglio Direttivo;
- b) approva, entro la conclusione dell'Esercizio Sociale, il Bilancio Preventivo per l'anno successivo, ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto;
- c) approva, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni Esercizio Sociale, il Bilancio dell'Esercizio precedente, ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto;
- d) approva, quando previsto, negli stessi termini, il Bilancio Sociale, ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto;
- e) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- f) nomina e revoca, quando ricorrano le condizioni citate negli artt. 30 e 31 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i., l'Organo di Controllo o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ne delibera il compenso;
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) approva e modifica il Regolamento Associativo ed eventuali ulteriori Regolamenti specifici, gestionali ed organizzativi;
- i) delibera sui ricorsi in merito al mancato accoglimento della domanda di ammissione o ai

provvedimenti di sospensione ed esclusione, espulsione e radiazione, dei Soci;

- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto e sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

L'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) delibera sulla devoluzione del patrimonio e sulla nomina del Liquidatore.

Le deliberazioni delle Assemblee in seduta ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli Associati. In seconda convocazione, che conformemente alle disposizioni del Codice Civile non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la deliberazione è valida a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione dei Bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. Per modificare l'atto costitutivo o lo Statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. I Soci maggiorenni, iscritti da almeno 90 giorni nel Libro dei Soci ed in regola con il versamento della quota associativa, possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro Socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le Assemblee dei Soci, ogni Socio maggiorenne ha diritto a un voto e può essere titolare di altre due deleghe oltre al proprio voto. Chi partecipa all'Assemblea dei Soci come esercente la potestà genitoriale di un Socio minorenni non può assumere altre deleghe, se non quelle dei propri figli, né a sua volta farsi rappresentare da altri. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale. Non possono partecipare alle Assemblee dei Soci, né votare nelle stesse, coloro che non sono in regola con il pagamento della quota associativa o che abbiano subito

provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione. Le deliberazioni assunte devono essere riportate nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

Art. 17 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di Consiglieri stabilito dall'Assemblea dei Soci nella misura di un minimo di 3 ed un massimo di 7. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità indicate dal Regolamento Associativo e dai Regolamenti specifici e dura in carica 3 anni. I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti fra i Soci e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea dei Soci non approva il Bilancio dell'Esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- a) mantiene rapporti con Enti locali, altri Enti in genere e Istituzioni del territorio;
- b) elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri Enti pubblici e di soggetti privati;
- c) attua gli indirizzi dell'Assemblea dei Soci;
- d) approva i programmi di attività;
- e) assegna eventuali incarichi funzionali e affida gli incarichi di lavoro in ambito associativo;
- f) approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alle attività sociali;
- g) coadiuva il Presidente nella predisposizione dei Bilanci da presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
- h) elabora i Regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- i) documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 5 del presente Statuto nella forma prevista dalla normativa nel Bilancio o nella Relazione di missione quando ricorrano le condizioni;
- j) delibera circa l'ammissione dei Soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'Associazione, nonché la sospensione e l'esclusione, espulsione e radiazione, degli stessi;

k) nomina il Direttore Artistico della Banda Musicale e gli eventuali altri Maestri e collaboratori.

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione, è convocato e presieduto, entro 15 giorni dalla sua elezione, dal Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente stesso o quando lo richieda un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo; in tal caso il Presidente provvederà al suo svolgimento entro i successivi 15 giorni. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e devono essere riportate nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile.

Art. 18 - Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci. Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua decadenza per i motivi indicati nell'art. 17 del presente Statuto. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione. Propone al Consiglio Direttivo l'attribuzione di incarichi funzionali all'Associazione. Predispone per l'Assemblea dei Soci il Bilancio dell'Esercizio, l'eventuale Bilancio Sociale e le Relazioni relative quando ricorrano le condizioni previste dalla normativa e il Bilancio Preventivo. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo Statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento temporaneo è sostituito dal Vice Presidente, che ne assume tutti i poteri. Le dimissioni o la decadenza del Presidente sono causa di decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci. Dura in carica fino al termine del mandato del

Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua decadenza per i motivi indicati negli artt. 17 e 18 del presente Statuto. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia assente o temporaneamente impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. In caso di dimissioni o decadenza, il Vice Presidente viene sostituito con apposita elezione da parte dell'Assemblea dei Soci e dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Direttore Artistico

Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio Direttivo e sovrintende al raggiungimento degli scopi sociali in ambito artistico. Dirige la Banda Musicale e svolge gli incarichi a lui conferiti dal Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Organo di Controllo

Qualora si verificassero le condizioni contemplate dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i., l'Assemblea dei Soci deve nominare un Organo di Controllo anche monocratico ovvero, qualora si verificassero le condizioni contemplate dall'art. 31 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i., nominare un Revisore Legale dei conti o una Società di Revisione Legale, iscritti nell'apposito Registro.

Titolo VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 22 - Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui agli artt. 45 e seguenti del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i., tramite il proprio Legale Rappresentante, fornendo, ai sensi dello stesso D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i., le informazioni di cui all'art. 48 nonché la propria natura di Ente non commerciale per le finalità di cui all'art. 83. Iscrive inoltre nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione, integrando gli acronimi APS ed ETS. Nelle more dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, è iscritta nei Registri esistenti e previsti dalla normativa.

Art. 23 - Rimandi al Codice Civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i. e,

in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i., al Codice Civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 24 - Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad un altro Ente del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c. 1, del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i., e salva diversa destinazione imposta dalla legge. A tal fine l'Assemblea dei Soci nominerà un Liquidatore con le modalità previste dall'art. 16 del presente Statuto.

Norma transitoria

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sono operativi dal momento dell'iscrizione stessa. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.



REG.TO AD IVREA
IL 16/9/22 AL N° 762
serie 3
L'ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE



BANDA MUSICALE CITTA' DI IVREA APS
VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
N. 4/2022 DEL 13.09.2022

Il giorno 13 settembre 2022 alle ore 22,30 si è riunita, presso la sede di Via Perotti 15 - Ivrea, l'Assemblea dei Soci dell'Associazione BANDA MUSICALE CITTÀ DI IVREA APS, in seduta ordinaria, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Modifica dello Statuto per adeguamento a disposizioni inderogabili per iscrizione al RUNTS

Assume la presidenza, ai sensi dello Statuto, il Presidente dell'Associazione Fornero Alberto, il quale constata e fa constatare che

- tutti i Soci, risultanti dal Libro dei Soci al 23.08.2022 sono stati regolarmente convocati in data 24.08.2022
 - sono intervenuti n. 23 Soci in proprio e n. 11 Soci per delega e tutti i presenti si dichiarano esattamente informati di quanto iscritto all'ordine del giorno e ne accettano la discussione, senza riserva alcuna
 - sono ammessi dal Presidente a partecipare alla seduta il Direttore Artistico e n. 2 Musicisti non Soci
- Funge da Segretario Bertelle Roberta. Il Presidente dichiara validamente costituita ed aperta la seduta.

Il Presidente ritiene doveroso, in apertura di seduta, effettuare la seguente precisazione: l'Assemblea è stata convocata per la modifica dello Statuto che, a norma statutaria ex art. 16, è attribuita all'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria. Tuttavia, per gli adeguamenti obbligatori - come quelli oggetto di odierna trattazione - necessari per l'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), è consentito il ricorso all'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria. Ciò ai sensi dell'art. 26-bis, c. 1 del Decreto Legge n. 73 del 21.06.2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 04.08.2022 che, modificando l'art. 101 c. 2 del D.lgs. n. 117/2017, proroga al 31.12.2022 la possibilità per le Associazioni di Promozione Sociale già iscritte ai previgenti registri (per la Banda Musicale Città di Ivrea Aps trattasi del Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale - sezione decentrata di Torino) di "modificare i propri statuti con le modalità e

le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili".

La possibilità suindicata è stata chiarita anche dalla Nota n. 3877 del 19.03.2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ad oggetto "Art. 101 comma 2 D.Lgs. N. 117/2017. Differenziazione dei quorum assembleari e verifiche da parte degli Uffici del RUNTS", emanata in occasione di precedente scadenza, che forniva riscontro ad alcuni quesiti formulati in merito.

Il Presidente passa alla trattazione del punto all'ordine del giorno:

Modifica dello Statuto per adeguamento a disposizioni inderogabili per iscrizione al RUNTS

Il Presidente illustra il provvedimento in esame e dichiara aperta la trattazione.

Il Presidente ricorda che

- già in data 13.10.2020 lo Statuto era stato adeguato a quanto prescritto dalla normativa del Terzo Settore (D.lgs n. 117/2017), apportando le necessarie modifiche sulla base del modello di Statuto messo a disposizione dall'ANBIMA (Associazione Nazionale Bande Musicali Autonome) che si era fatta carico di concordare con i competenti Uffici Regionali i contenuti di detto modello
- in data 24.02.2021 l'Associazione aveva così ottenuto l'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale – sezione decentrata di Torino con il n. 430/TO, a seguito di determinazione dirigenziale n. 260/A1419A, risultando ora in fase di "trasmigrazione" al RUNTS
- in data 09.08.2022, con nota Prot. n.15.160.10 36/A1400A l'Ufficio Regionale del RUNTS ha comunicato all'ANBIMA Piemonte, che ne ha dato segnalazione alle unità di base, quanto emerso nell'ambito di una riunione tra le Regioni e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e precisamente che *"è stata evidenziata la necessità che tutti gli uffici regionali del registro unico lavorino sempre con maggiore attenzione per raggiungere prassi di lavoro omogenee, nel pieno rispetto delle indicazioni ministeriali. Tra i temi discussi, è particolarmente emerso quello concernente la preclusione, negli Statuti, del diritto di voto attribuito ai soci minorenni. Al proposito, il Ministero ha ribadito che in presenza di tale preclusione, occorre procedere alla sospensione della pratica con richiesta, a tutte le associazioni neoiscrivende o in fase di trasmigrazione, di modificare il proprio statuto prevedendo che i soci minorenni possano esercitare il diritto di voto attraverso gli esercenti la potestà parentale."*

La Regione Piemonte ha quindi *"deciso di sospendere le pratiche di trasmigrazione al RUNTS per quelle Associazioni i cui Statuti non siano adeguati alle disposizioni di cui sopra"*

la modifica ora richiesta dalla Regione Piemonte interessa l'Associazione BANDA MUSICALE CITTA' DI IVREA APS poichè il vigente Statuto all'art. 13 prevede solo per gli Associati maggiorenni il diritto all'elettorato attivo e passivo, all'approvazione e modifica dello Statuto e dei Regolamenti, all'approvazione dei Bilanci, precludendo di fatto il diritto di voto ai Soci minorenni

Per la BANDA MUSICALE CITTA' DI IVREA APS, in quanto Associazione iscritta al Registro Regionale delle APS e non ancora "trasmigrata", il Presidente propone quindi, come suggerito dall'ANBIMA Piemonte, di modificare lo Statuto

- inserendo la seguente frase nell'Art. 13 - Diritti dei Soci:

Gli Associati minorenni, iscritti da almeno 90 giorni al Libro dei Soci e in regola con il versamento delle quote associative, possono esercitare i medesimi diritti attraverso chi esercita la loro potestà genitoriale, con la sola esclusione dell'elettorato passivo.

- inserendo la seguente frase nell'Art. 16 - Assemblea dei Soci:

Chi partecipa all'Assemblea dei Soci come esercente la potestà genitoriale di un Socio minorenne non può assumere altre deleghe, se non quelle dei propri figli, né a sua volta farsi rappresentare da altri.

Il Presidente dà lettura dell'art. 13 e dell'art. 16, così come risultanti dopo le modifiche suddette, che risultano del seguente tenore:

Art. 13 - Diritti dei Soci

Tutti i Soci hanno diritto a:

- a) concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) partecipare alle Assemblee dei Soci.

Tutti gli Associati maggiorenni, iscritti da almeno 90 giorni nel Libro dei Soci ed in regola con il versamento delle quote associative, hanno diritto a:

- a) esercitare l'elettorato attivo e passivo, eleggendo gli organi sociali e facendosi eleggere negli stessi;
- b) approvare e modificare lo Statuto e i Regolamenti;
- c) approvare i Bilanci.

Gli Associati minorenni, iscritti da almeno 90 giorni nel Libro dei Soci ed in regola con il versamento delle quote associative, possono esercitare i medesimi diritti attraverso chi esercita la loro potestà genitoriale, con la sola esclusione dell'elettorato passivo. È garantita la libera eleggibilità degli organi sociali, amministrativi e di controllo, secondo il principio del voto singolo. È vigente il principio di intrasmissibilità della quota o contributo associativo e non rivalutabilità della stessa.

Art. 16 - Assemblea dei Soci

È il massimo organo dell'Associazione e determina gli indirizzi generali di carattere attuativo e programmatico e la relativa applicazione. È composta dai Soci in regola con il tesseramento e il versamento della quota associativa alla data della sua convocazione. È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento o le modalità di riunione a distanza o mista, purché sia possibile verificare l'identità del Socio che partecipa e vota, e devono essere rese note con un preavviso di almeno 15 giorni dalla data di svolgimento. In seduta ordinaria si riunisce due volte l'anno o quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto, quando lo richieda la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo o quando lo ritenga motivato il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'Assemblea dei Soci entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

L'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria:

- a) elegge il Presidente, il Vice Presidente ed i Consiglieri, componenti del Consiglio Direttivo;
- b) approva, entro la conclusione dell'Esercizio Sociale, il Bilancio Preventivo per l'anno successivo, ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto;
- c) approva, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni Esercizio Sociale, il Bilancio dell'Esercizio precedente, ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto;
- d) approva, quando previsto, negli stessi termini, il Bilancio Sociale, ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto;
- e) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- f) nomina e revoca, quando ricorrano le condizioni citate negli artt. 30 e 31 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i., l'Organo di Controllo o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ne delibera il compenso;
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) approva e modifica il Regolamento Associativo ed eventuali ulteriori Regolamenti specifici, gestionali ed organizzativi;
- i) delibera sui ricorsi in merito al mancato accoglimento della domanda di ammissione o ai provvedimenti di sospensione ed esclusione, espulsione e radiazione, dei Soci;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto e sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

L'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) delibera sulla devoluzione del patrimonio e sulla nomina del Liquidatore.

Le deliberazioni delle Assemblee in seduta ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli Associati. In seconda convocazione, che conformemente alle disposizioni del Codice Civile non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la deliberazione è valida a

maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione dei Bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. Per modificare l'atto costitutivo o lo Statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. I Soci maggiorenni, iscritti da almeno 90 giorni nel Libro dei Soci ed in regola con il versamento della quota associativa, possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro Socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le Assemblee dei Soci, ogni Socio maggiorenne ha diritto a un voto e può essere titolare di altre due deleghe oltre al proprio voto. Chi partecipa all'Assemblea dei Soci come esercente la potestà genitoriale di un Socio minorenni non può assumere altre deleghe, se non quelle dei propri figli, né a sua volta farsi rappresentare da altri. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale. Non possono partecipare alle Assemblee dei Soci, né votare nelle stesse, coloro che non sono in regola con il pagamento della quota associativa o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione. Le deliberazioni assunte devono essere riportate nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente, per quanto espresso, ribadisce che trattasi di modifica statutaria necessaria per adeguare lo Statuto alle "disposizioni inderogabili" prescritte dal Codice del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017).

A questo punto, essendo già stata dettagliatamente esposta la ragione delle modifiche e data lettura degli articoli interessati dalle medesime, fermo restando il contenuto degli articoli non oggetto di modifica, alcuni Soci propongono di dispensare il Presidente dalla lettura integrale dello Statuto.

L'Assemblea dei Soci discute sull'argomento.

Nessun altro chiedendo la parola, si procede a votazione palese per alzata di mano che dà il seguente risultato: favorevoli n. 34, contrari n. 0, astenuti n. 0. L'Assemblea dei Soci all'unanimità

DELIBERA

di dispensare il Presidente dalla lettura integrale dello Statuto.

Non ricevendo altre richieste di disamina da parte dei Soci, il Presidente ritiene pertanto di poter sottoporre a votazione l'approvazione delle modifiche dell'art. 13 e dell'art. 16 dello Statuto e quindi l'approvazione *in toto* dello Statuto.

L'Assemblea dei Soci discute sull'argomento.

Nessun altro chiedendo la parola, si procede a votazione palese per alzata di mano che dà il seguente risultato: favorevoli n. 34, contrari n. 0, astenuti n. 0. L'Assemblea dei Soci all'unanimità

DELIBERA

- di approvare le modifiche dell'art. 13 e dell'art. 16 dello Statuto per adeguamento a disposizioni inderogabili per iscrizione al RUNTS, secondo quanto prescritto dal Codice del Terzo Settore, e quindi di approvare lo Statuto riscritto *in toto*, allegato sotto la voce "A";
- di conferire al Presidente dell'Associazione tutti i più ampi poteri per perfezionare la registrazione dello Statuto e per rendere tutte le dichiarazioni necessarie ed opportune anche al fine di apportare le modifiche richieste in fase di registrazione/deposito dello Statuto presso gli Enti preposti.

Esaurita la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 23,05 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

(Fornero Alberto)

Handwritten signature of Alberto Fornero in blue ink.

Il Segretario

(Bertelle Roberta)

Handwritten signature of Roberta Bertelle in blue ink.